

## Green Pass obbligatorio al lavoro

*Un provvedimento che genera divisioni tra i lavoratori e discriminazioni sia verso chi non ha il Green Pass sia verso chi lo ha.*

La CUB organizza una riunione con i propri avvocati

Con decreto legge del 16 settembre il governo ha reso obbligatorio il green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre ovvero fino alla scadenza dello stato di emergenza anti Covid.

**Questo decreto va a toccare un argomento molto delicato che, al di là delle varie opinioni sulla materia, genera discriminazioni fra i lavoratori con o senza il Green Pass, obbligandoli al pagamento di eventuali tamponi, qualora non intendano vaccinarsi: questo è anche in contrasto con quanto previsto dall'art 15 comma 2 del DL 81/2008 che recita: " le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".**

**\* Vediamo cosa dice il decreto \***

### **Per il settore pubblico (art. 1 e 2 del decreto legge)**

L'obbligo del green pass si applica a tutto il personale della pubblica amministrazione, che svolge a qualsiasi titolo attività lavorativa o di formazione o di volontariato.

Il personale sprovvisto del green pass al momento dell'accesso al lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto. Nel periodo di assenza ingiustificata non è dovuta nessuna retribuzione, a nessun titolo, compresi i versamenti contributivi.

### **Per il settore privato (art. 3 del decreto legge)**

L'obbligo si applica a tutti i lavoratori del settore privato che svolgono a qualsiasi titolo la loro attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

I lavoratori sprovvisti del green pass al momento dell'accesso al lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto. Nel periodo di assenza ingiustificata non è dovuta nessuna retribuzione a nessun titolo, compresi i versamenti contributivi..

La sospensione dal lavoro viene comunicata immediatamente e rimane attiva fino alla presentazione del green pass comunque non oltre il 31 dicembre.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti dopo 5 giorni di mancata presentazione del green pass il datore di lavoro può sostituire il lavoratore e sospenderlo per la durata del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il 31 dicembre.

**Chi è esente dall'obbligo del Green Pass** L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di documentazione medica idonea

**Chi effettua i controlli** I datori di lavoro definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per organizzare le verifiche anche a campione. I controlli sono effettuati prioritariamente, all'accesso dei luoghi di lavoro individuando con atto formale i soggetti incaricati all'accertamento.

**Sanzioni** Il lavoratore in servizio senza green pass rischia una multa da 600 € a 1500 €. Il datore di lavoro che non ha predisposto i controlli e non ha rispettato le regole rischia una multa da 400 € a 1000 €.

**Tamponi calmierati** Dato che il green pass è ottenibile sia con la vaccinazione sia con i tamponi da farsi ogni 2 giorni il decreto prevede che le farmacie effettuino test antigenici rapidi a prezzi contenuti. Ma l'obbligo è solo per quelle farmacie che sono in grado di aderire al protocollo siglato col ministero della salute. **I tamponi sono gratuiti solo per coloro che non possono fare la vaccinazione.**

### **Riunione sul decreto Green Pass con l'avvocata Rombolà**

Per approfondire le conseguenze di questo nuovo decreto - che segue quanto già previsto per i sanitari e i lavoratori della scuola - in difesa dei diritti di chi lavora vi invitiamo ad un incontro

**Giovedì 30 settembre alle ore 18** presso sede CUB di Firenze, via di Scandicci 86

**Chi vuole partecipare a distanza con piattaforma Zoom ci contatti alle email [cubsanita.firenze@libero.it](mailto:cubsanita.firenze@libero.it) [cubt@cubtlc.it](mailto:cubt@cubtlc.it) o numeri telefono / whatsapp: 3316019879 3395311085**